

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

**L'Istituto Superiore di Sanità**, di seguito denominato "ISS" - codice fiscale 80211730587 con sede in Roma, Viale Regina Elena 299, cap 00161 rappresentato per la stipula del presente atto dal Direttore delle Risorse Umane ed Economiche, Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

E

**L'Università Campus Bio-Medico di Roma**, codice fiscale 97087620585 Partita IVA 04802051005 con sede in Roma, Via Alvaro del Portillo n. 21, cap. 00128 rappresentato per la stipula del presente atto dal dal Rettore p. t., Prof. Raffaele Calabrò, e dal Direttore Generale p.t., Dott. Andrea Rossi, muniti di idonei poteri di firma e domiciliati per la carica presso la sede dell'Ateneo

### **Premesso che**

- l'ISS - ai sensi dell'art. 1 del DM 24 ottobre 2014 - è organo tecnico scientifico del Servizio Sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento di funzioni di ricerca, controllo, consulenza regolazione e formazione applicate alla salute pubblica;
- l'ISS, ai sensi dell'art. 2 co. 3 del predetto DM 24 ottobre 2014, per l'espletamento delle proprie funzioni e di ogni attività connessa può stipulare convezioni, accordi e contratti con soggetti pubblici o privati, nazionali ed internazionali;
- Per l'esecuzione delle attività concernente la valutazione e l'autorizzazione delle sostanze e dei prodotti biocidi (Reg 528/2012), l'autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità.
- Il Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC) dell'Istituto Superiore di Sanità effettua la valutazione delle Sostanze e dei prodotti biocidi assegnati all'Italia;
- L'ISS e il Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici hanno stipulato un accordo quadro che disciplina le procedure finalizzate alla valutazione svolta dall'Iss relativa alle domande presentate al ministero della Salute per le attività inerenti l'autorizzazione all'immissione in commercio dei biocidi;

- L'Università Campus Bio-Medico di Roma, e in particolare l'Unità di Ricerca di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione svolge attività nell'ambito della valutazione di efficacia di molecole bioattive,
- In considerazione di quanto premesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche ed integrazioni è intento delle Parti addivenire alla sottoscrizione di un accordo che disciplini i termini principali di una collaborazione su specifico progetto

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**Art. 1  
Valore delle premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

**Art. 2  
Oggetto e scopo dell'Accordo**

Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra ISS e l'Università Campus Bio-Medico di Roma che, nel quadro delle rispettive competenze, e tenuto conto degli obiettivi di cui alle premesse, concordano di porre in essere congiuntamente ogni azione necessaria alla realizzazione del programma di ricerca di cui al presente accordo.

Le attività da realizzare saranno quelle indicate nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente atto.

**Art. 3  
Durata**

Le attività disciplinate dal presente accordo decorrono dalla data di ultima sottoscrizione e avranno scadenza il 31/12/2019 salva possibilità di proroga espressa da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC.

L'efficacia del medesimo resta subordinata alla sua pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS giusto disposto dell'art. 18, comma 5, D.L. n. 83/2012.

**Art. 4  
Responsabili Scientifici**

I responsabili scientifici, chiamati a coordinare le attività saranno, per l'ISS la Dr.ssa Maristella Rubbiani; per L'Università Campus Bio-Medico di Roma la Prof. Laura De Gara che si avvarrà della collaborazione del Dott. Agostino Macri

**Art.5  
Svolgimento delle attività**

Ciascuna Parte procede alla compiuta esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nei termini e nelle modalità specificate nell'allegato tecnico, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, che, attraverso i propri Responsabili, ne verifica il regolare svolgimento.

Nel caso in cui una Parte non possa svolgere le attività entro i termini previsti o in conformità a quanto previsto nell'allegato tecnico, i rispettivi Responsabili ne danno tempestiva informazione scritta ai Responsabili dell'altra e intraprendono le idonee misure correttive per garantire l'utilità dell'attività svolta. In mancanza dell'informazione scritta e delle misure correttive, l'attività svolta in ritardo o difformità non potrà essere oggetto di rendicontazione.

## **Art. 6** **Contributo**

L'Università Campus Bio-Medico di Roma riceverà da ISS un contributo pari ad Euro 38.000 (trentottomila/00) secondo le seguenti modalità:

- € 19000 (diciannovemila/00) successivamente alla firma del presente atto, a seguito di presentazione di richiesta di pagamento;
- € 19000 (diciannovemila/00) alla scadenza dell'accordo, previa presentazione di una relazione finale sui risultati scaturiti dalle attività ed emissione di richiesta di pagamento. La richiesta di pagamento dovrà essere accompagnata da rendicontazione analitica di tutte le spese sostenute nell'arco di vigenza dell'accordo per le attività previste.

Il trasferimento suddetto, avendo natura contributiva è da intendersi fuori dal campo di applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 26/1/72 n. 633.

## **Art. 7** **Destinazione del contributo**

Il contributo erogato è da intendersi quale rimborso delle spese vive sostenute e della quota di spese generali prevista dall'Università Campus Bio-Medico di Roma pari al 20% del finanziamento e, pertanto, lo stesso dovrà essere utilizzato esclusivamente a copertura di tutti i costi inerenti le attività oggetto del presente accordo nel rispetto della normativa vigente e secondo le rispettive norme di gestione.

L'Università Campus Bio-Medico di Roma prende atto che l'entità finale del contributo previsto al precedente art. 6 resta univocamente correlata alle spese sostenute nell'arco

temporale di riferimento dell'accordo; pertanto il suo ammontare finale potrà risultare inferiore a quanto previsto, in ragione delle minori spese sostenute e considerate eleggibili in sede di rendicontazione. Detto contributo è inoltre da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi ritenuta ed onere anche fiscale, ed include in particolare l'importo dovuto per l'assolvimento dell'imposta di bollo su documenti e quietanze.

## **Art. 8** **Tutela dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, in conformità al disposto del D. Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e, a fare data dal 25 maggio 2018, alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali.

## **Art. 9** **Diritto d'uso dei risultati**

Il diritto d'uso dei dati e dei risultati scientifici delle attività oggetto della presente Convenzione resta in capo all'Ente titolare della funzione istituzionale per la quale l'attività è stata resa.

L'Università Campus Bio-Medico di Roma si impegna a garantire la riservatezza delle informazioni e della protezione e sicurezza dei dati di cui verrà a conoscenza nell'espletamento delle attività di valutazione.

Eventuali pubblicazioni e diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività, dovranno essere autorizzate dall'Ente titolare della funzione istituzionale e dal Ministero della Salute e dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione e con il contributo di entrambe le amministrazioni.

## **Art. 10**

### **Clausola di legalità**

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni. L'ISS dichiara di conoscere ed accettare il contenuto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Università Campus Bio-Medico di Roma (consultabile sul sito internet dell'Ateneo: [www.unicampus.it](http://www.unicampus.it)) per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio.

## **Art. 11**

### **Recesso**

Ad ognuna delle Parti del presente accordo, ai sensi dell'art.1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere e tale facoltà può essere esercitata finché l'accordo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

## **Art. 12**

### **Risoluzione**

Il presente accordo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa a quest'ultimo non imputabile, di proseguire la collaborazione. In questo caso verrà fatto salvo il finanziamento già utilizzato.

## **Art. 13**

### **Modifiche dell'Accordo**

Ogni modifica al contratto necessita della forma scritta e della firma dei legali rappresentanti delle Parti.

## **Art. 14**

### **Risoluzione delle controversie e foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo, le Parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

Qualora non sia possibile transigere né conciliare stragiudizialmente la controversia, è ammesso il ricorso, in via esclusiva, al Tribunale di Roma.

## **Art. 15**

### **Imposta di registro e di bollo**

Il presente accordo, stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo è assolta in modalità virtuale ad esclusiva cura dell'ISS (autorizzazione n.99718/2016 dell'Agenzia delle Entrate – D.R. Lazio) ed il relativo onere economico è ripartito tra le parti nella misura del 50%.

Le parti prendono atto che il rimborso della quota parte dell'imposta sopra indicata riveste priorità cronologica nello sviluppo della collaborazione scaturente dal presente accordo e legittima l'ISS, in caso di sua mancata effettuazione, a sospendere l'erogazione del contributo previsto dal precedente art. 3.

### **Art. 16 Codice Unico di Progetto**

L'Università Campus Bio-Medico di Roma secondo le normative vigenti, si impegna a comunicare all'ISS il numero di Codice Unico di Progetto (CUP) al momento della restituzione del presente atto.

Si fa presente che in assenza di tale codice non sarà possibile procedere alla liquidazione delle richieste di pagamento emesse nell'ambito del presente accordo di collaborazione.

### **Art. 17 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Accordo si applicano le disposizioni di legge.

Il presente accordo si compone di 16 articoli e viene sottoscritto con firma digitale

Roma, Li \_\_\_\_\_

**Per l'ISS**

**Il Direttore delle Risorse  
Umane ed Economiche  
(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)**

**Per l'Università Campus Bio-Medico di Roma**

**Il Direttore Generale dell'Università  
(Dott. Andrea Rossi)**

**Il Rettore  
(Prof. Raffaele Calabrò)**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.